

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vitra Collections AG

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione impugnata e dichiarare nullo il marchio comunitario n. 2 298 420

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Marchio figurativo tridimensionale avente ad oggetto la «Alu chair» (marchio comunitario n. 2 298 420), per dei prodotti nella classe 20

Titolare del marchio comunitario: Vitra Collections, AG

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La ricorrente

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell'articolo 7, primo paragrafo, lett. e), (iii), del Regolamento 207/2009. La ricorrente ha fatto anche valere la nullità del marchio sul presupposto che la sua registrazione ha lo scopo di escludere la richiedente del mercato degli oggetti di design caduti in pubblico dominio ed è pertanto una registrazione in malafede.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Interpretazione ed applicazione incorrette degli art. 7, primo paragrafo, lett. e), (iii), e 52, primo paragrafo, lett. b) del Regolamento 207/2009.

Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Causa T-162/11)

(2011/C 139/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti K.-U. Jonas e J. Bogatz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 242/2009-4;

- condannare il convenuto e, se del caso, gli altri interessati, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la O2 Holdings Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «can do» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 35, 36, 38 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CANDA» per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 15 e dell'art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, nonché della regola n. 22 del regolamento (CE) n. 2868/95⁽²⁾, dato che la commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell'uso serio, avrebbe applicato criteri troppo ristretti e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la particolare situazione di vendita nell'impresa della ricorrente. Inoltre, violazione dell'art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto ingiustamente dei vari documenti presentati come prova dell'uso serio del marchio opposto. Infine, violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe informato la ricorrente che essa non aveva ritenuto sufficienti le prove relative all'uso e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di fornire in udienza ulteriori prove.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 17 marzo 2011 — Cofra/UAMI — O2 (can do)

(Causa T-163/11)

(2011/C 139/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Cofra Holding AG (Zug, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti K.-U. Jonas e J. Bogatz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O2 Holdings Ltd (Slough, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 gennaio 2011, procedimento R 246/2009-4;
- condannare il convenuto e, se del caso, gli altri interessati, alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la O2 Holdings Ltd.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «can do» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 35, 36, 38 e 43.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «CANDA», per prodotti della classe 25.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 15 e dell'art. 42, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, nonché della regola n. 22 del regolamento (CE) n. 2868/95⁽²⁾, dato che la commissione di ricorso, nella valutazione della prova dell'uso serio, avrebbe applicato criteri troppo ristretti e non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la particolare situazione di vendita nell'impresa della ricorrente. Inoltre, violazione dell'art. 76, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto ingiustamente dei vari documenti presentati come prova dell'uso serio del marchio opposto. Infine, violazione dell'art. 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe informato la ricorrente che essa non aveva ritenuto sufficienti le prove relative all'uso e non avrebbe dato alla ricorrente la possibilità di fornire in udienza ulteriori prove.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU 1995, L 303, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 marzo 2011 — Modelo Continente Hipermercados/Commissione

(Causa T-174/11)

(2011/C 139/53)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Modelo Continente Hipermercados SA, filiale in Spagna (Alcorcón, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Ammettere e accogliere i motivi di annullamento dedotti nella presente domanda e annullare, di conseguenza, l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l'art. 12, n. 5, del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades («TRLIS») contiene elementi di aiuti di Stato;
- in subordine, annullare l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che l'art. 12, n. 5, TRLIS contiene elementi di aiuto di Stato quando si applica a acquisizioni di partecipazioni che comportano acquisto del controllo;
- in ulteriore subordine, annullare la decisione per vizio sostanziale del procedimento, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto avverso la decisione della Commissione 28 ottobre 2009 (aiuto n. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex Cp 9/2007), relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GUUE 11 gennaio 2011, L 7, pag. 48).

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca tre motivi.

- 1) Primo motivo, basato sulla violazione dell'art. 107, n. 1, TFUE, per aver considerato che la misura costituisce un aiuto di stato.
 - La Commissione non ha dimostrato che la misura fiscale di cui trattasi favorisca «talune imprese o talune produzioni». Essa si limita ad affermare che tale misura è selettiva per il fatto che si applica soltanto all'acquisto di partecipazioni in società estere e non in società nazionali. La ricorrente sostiene che tale ragionamento è errato e circolare. La circostanza che la misura esaminata, come qualsiasi altro provvedimento fiscale, si basi sul soddisfacimento di determinati requisiti oggettivi, non rende la stessa una misura selettiva *de iure* o *de facto*. Il ragionamento utilizzato dalla Commissione porta a considerare selettiva, *prima facie*, qualsiasi norma tributaria.